



**PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DI
ORGANISMI DI ATTESTAZIONE DI FORMAZIONE**
in accordo a Regolamento (CE) 307/2008, Regolamento (UE) 517/2014,
DPR 146/2018 e Schema di accreditamento Accredia "Oda".

Sigla: PG52
Rev. 2
Pag. 1 di 8

PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE
in accordo a:
Regolamento (CE) 307/2008, Regolamento (UE) 517/2014, DPR 146/2018 e Schema di
accreditamento Accredia "Oda"

2	18.11.2019	Pag. 5	<i>Presidente Comitato di Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>
1	25.02.2019	Revisione generale	<i>Presidente Comitato di Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>
Rev.	Data	Motivazioni	Convalida	Approvazione



**PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DI
ORGANISMI DI ATTESTAZIONE DI FORMAZIONE**
in accordo ai: Regolamento (CE) 307/2008, Regolamento (UE) 517/2014,
DPR 146/2018 e Schema di accreditamento Accredia "Oda".

Sigla: PG52
Rev. 2
Pag. 2 di 8

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE E GENERALITÀ	3
2. RIFERIMENTI	3
3. TERMINI, DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
4. DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI ATTESTAZIONE.....	3
5. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE E REQUISITI DELL'ODA.....	4
6. CONTENUTI DEL CERTIFICATO	7
7. MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE	7
8. CENTRI DI FORMAZIONE ESTERNI PERMANENTI E/O TEMPORANEI	8
9. REGISTRAZIONI	8
10. CONDIZIONI D' USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE E ACCREDITAMENTO	8
11. GESTIONE CERTIFICAZIONI NEL PERIODO TRANSITORIO	8



**PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DI
ORGANISMI DI ATTESTAZIONE DI FORMAZIONE**
in accordo ai: Regolamento (CE) 307/2008, Regolamento (UE) 517/2014,
DPR 146/2018 e Schema di accreditamento Accredia "Oda".

Sigla: PG52
Rev. 2
Pag. 3 di 8

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE E GENERALITÀ

Il presente documento descrive la modalità per la certificazione delle organizzazioni che intendono operare come Organismi di Attestazione di Formazione erogando corsi di formazione, con rilascio di attestato finale, per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008, Regolamento (UE) 517/2014, DPR 146/2018 e Schema di accreditamento Accredia "Oda" del 29.01.2019

Il documento descrive anche la gestione del periodo transitorio fissato dall'entrata in vigore del D.P.R. 146/2018 e identifica le azioni che devono essere poste in essere da CEPAS e dal richiedente.

Il documento riporta le prescrizioni specifiche integrative rispetto al documento CEPAS RG03 "Regolamento generale per la certificazione di conformità di prodotto/servizio/processo" di cui è considerato parte integrante.

Le decisioni CEPAS, in merito alla certificazione, sono basate sulla valutazione di un insieme consistente di evidenze oggettive; tali evidenze, tuttavia, sono raccolte attraverso un campionamento e possono quindi non garantire automaticamente la totale conformità ai requisiti.

CEPAS assicura che le proprie attività siano svolte con obiettività, trasparenza e indipendenza, evitando eventuali conflitti d'interesse al fine di assicurare l'imparzialità nella certificazione.

2. RIFERIMENTI

Tutte le normative citate nello schema, dove non è esplicitamente indicato, si intendono nell'edizione vigente.

- Decreto del Presidente della Repubblica n° 146/2018 concernente le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento (UE) N. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006;
- Regolamento (CE) n. 307/2008 del 2 aprile 2008 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con Decreto n. 9 del 29.01.2019 ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 146/2018
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065: Valutazione della conformità-requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
- ACCREDIA - RG-01 Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione e ispezione- generale
- ACCREDIA - RG-01-03 Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione di prodotto;

3. TERMINI, DEFINIZIONI E ACRONIMI

Si applicano tutti i termini, le definizioni e gli acronimi contenuti nel Regolamento RG03 e nelle normative citate.

4. DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

CEPAS rilascia, a seguito dell'esito favorevole delle attività di valutazione, un certificato di conformità per l'attività di erogazione di corsi di formazione per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore in conformità al Reg.to (CE) 307/2008. Il certificato rilasciato da CEPAS copre un periodo di dieci anni, decorrenti dal giorno della delibera per il rilascio, ma è soggetto all'esito positivo delle attività di sorveglianza annuale.

A questo scopo l'organizzazione certificata deve rispettare i criteri definiti all'interno del presente documento e del regolamento generale CEPAS RG03, e deve conseguentemente mantenere il livello delle proprie attività di formazione conforme alla legislazione di riferimento.

Le Organizzazioni certificate sono tenute a comunicare ogni variazione del numero del personale coinvolto nelle attività certificate, del volume di attività e di ogni altro elemento che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione stessa, in particolar modo devono essere comunicate le modifiche al corso di formazione oggetto della certificazione.

In occasione di ognuna delle attività svolte dall'Organismo di Attestazione può essere richiesta la partecipazione



**PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DI
ORGANISMI DI ATTESTAZIONE DI FORMAZIONE**
in accordo ai: **Regolamento (CE) 307/2008, Regolamento (UE) 517/2014,
DPR 146/2018 e Schema di accreditamento Accredia "Oda".**

Sigla: PG52
Rev. 2
Pag. 4 di 8

di Ispettori ACCREDIA, anche senza preavviso. La mancata accettazione della presenza di Ispettori ACCREDIA, comporta la non concessione della certificazione CEPAS, la sospensione e/o la revoca.

CEPAS verificherà la presenza delle necessarie infrastrutture: aule, laboratorio/uffici, l'elenco delle idonee attrezzature utilizzate per l'attività e le competenze dei docenti sia presso le sedi permanenti che temporanee dell'Oda. L'Oda dovrà dimostrare un idoneo sistema di monitoraggio e controllo di tutte le sedi di svolgimento del corso che renderà disponibile a CEPAS su semplice richiesta e in ogni caso sempre durante le attività di sorveglianza documentale e/o in campo e/o da remoto.

5. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE E REQUISITI DELL'ODA

L'audit di prima certificazione è condotto in due fasi. La prima fase è documentale e si svolge presso gli uffici CEPAS e/o presso l'Oda e la verifica in campo può avere luogo soltanto se l'esito dell'esame documentale è positivo. In caso di esito negativo, l'Organismo di Attestazione deve apportare alla documentazione le modifiche necessarie a superare le carenze individuate. La documentazione modificata deve essere preventivamente verificata ed approvata prima di effettuare la verifica in campo.

La seconda fase (verifica in campo), di almeno 16 ore, si svolge presso le sedi operative dove è prestata l'attività come Organismo di Attestazione e parte del tempo deve essere dedicato alla verifica dell'erogazione di una edizione del corso, comprensiva di esercitazioni pratiche.

L'Oda richiedente deve avere a disposizione prima della verifica i seguenti documenti e attrezzature:

- Organigramma dell'organizzazione e principali responsabilità
- Programma dettagliato del corso, suddiviso tra i vari docenti;
- Documento di Progettazione del Corso atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del Reg.to 307 nel programma
- Serie completa del materiale didattico (dispense, trasparenti, software, ecc.) e del materiale d'esame utilizzati per il corso. In particolare, il corso di formazione deve essere definito da un "pacchetto formativo" scritto, documentale e/o multimediale, composto da:
 - Guida per il docente
 - Materiale per il partecipante
 - Regolamenti e/o procedure in materia di sicurezza sul lavoro relativamente alle sedi di corsi
- Elenco normativa di riferimento applicabile al corso
- Procedura per la gestione dei ricorsi e/o reclami
- Modalità di gestione dei documenti, in forma controllata, consegnati a CEPAS
- Procedura circa la gestione del rilascio degli attestati di corso e per la fase di richiesta preliminare dell'evidenza d'iscrizione nel Registro telematico nazionale effettuata dai partecipanti al corso (o dal datore di lavoro) che intendono conseguire l'attestato
- Procedura per la gestione dell'elenco aggiornato dei "centri di formazione" esterni permanenti e/o temporanei di formazione" esterni permanenti e/o temporanei e della loro qualifica
- Elenco Docenti con i relativi curricula vitae di tutti i centri di formazione
- Procedura relativa alla selezione dei docenti ed evidenza di attività di monitoraggio sugli stessi
- Procedura della trasmissione a CEPAS degli attestati rilasciati assicurando il rispetto delle tempistiche previste di 10 giorni lavorativi dal rilascio dell'attestato;
- Procedura circa il corretto rilascio di un attestato, completo delle informazioni di cui all'art. 3 paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 307/2008, alle persone che hanno completato il corso di formazione e che si sono iscritte al Registro telematico nazionale; la persona fisica deve completare il corso di formazione entro i termini previsti all'articolo 8, comma 3, lettera c) e all'articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018.
- Descrizione (anche fotografica) delle aule e attrezzature, apparecchiature e strumentazione e relativa taratura, ove applicabile, e utilizzi un documento per la corretta gestione delle stesse per l'esecuzione dell'attività formativa



**PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DI
ORGANISMI DI ATTESTAZIONE DI FORMAZIONE**
in accordo ai: Regolamento (CE) 307/2008, Regolamento (UE) 517/2014,
DPR 146/2018 e Schema di accreditamento Accredia "Oda".

Sigla: PG52
Rev. 2
Pag. 5 di 8

- Elenco delle attrezzature disponibili per lo svolgimento della formazione:

N°	Strumentazione/Attrezzatura/Apparecchiatura	Taratura	Periodicità
1.	Aula per la formazione teorica	NA	NA
2.	Utensileria varia. Ad esempio: banco da lavoro con utensili	NA	NA
3.	Automobile con impianto di condizionamento o impianto di condizionamento dimostrativo per prova pratica (con recuperatore fumi o con area aperta praticabile)	NA	NA
4.	Pompa per il vuoto (se non presente nella stazione automatica di recupero)	NA	NA
5.	Misuratore di vuoto (vacuometro) (se non presente nella stazione automatica di recupero)	NA	NA
6.	Apparecchiatura per il recupero del refrigerante e dell'olio (se non presente nella stazione automatica di recupero)	NA	NA
7.	Bombole per lo stoccaggio e recupero del refrigerante (se non presente nella stazione automatica di recupero)	NA	NA
8.	Bombola d'azoto completa di riduttori e manometri di regolazione (se applicabile)	NA	NA
9.	Gruppo manometrico (AP/BP) completo di connessioni flessibili di collegamento (se non presente nella stazione automatica di recupero)	X	12 mesi
10.	Pinza amperometrica/tester (se applicabile)	X	12 mesi
11.	Bilancia elettronica digitale (se non presente nella stazione automatica di recupero)	X	12 mesi
12.	Fluidi Traccianti Cercafughe di rivelazione all'ultravioletto (se applicabile)	NA	NA
13.	Stazione automatica di recupero carica vuoto climatizzazione auto gas (consigliate 2 minimo)	NA	NA

L'Organismo di Attestazione deve individuare un Responsabile Tecnico del Corso che ne curi la didattica e gli altri aspetti tecnico-organizzativi e che sia interfaccia con CEPAS. I docenti dei corsi dovranno possedere conoscenze e competenze approfondite negli argomenti esposti nella tabella. CEPAS dovrà accertare le modalità con cui gli Organismi di Attestazione hanno effettuato la scelta dei docenti formatori.

Il corso di formazione comprende:

- a) un modulo teorico, indicato con la lettera T nella colonna "Tipo di modulo";
- b) un modulo pratico, indicato con la lettera P nella colonna "Tipo di modulo" durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari. Per tutta la durata della prova pratica il candidato dovrà utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza previsti (DPI).

1. Competenze e conoscenze minime		Tipo di modulo
1. Funzionamento degli impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, impatto sull'ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra e relativa normativa ambientale.		
1.1	Conoscenza di base del funzionamento degli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore.	T
1.2	Conoscenza di base dell'impiego e della proprietà dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come refrigeranti negli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore, degli effetti delle emissioni di tali gas sull'ambiente (ordine di grandezza del loro GWP rispetto ai cambiamenti climatici).	T
1.3	Conoscenza di base delle disposizioni pertinenti del Regolamento (CE) n. 842/2006 e della Direttiva 2006/40/CE.	T



**PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DI
ORGANISMI DI ATTESTAZIONE DI FORMAZIONE**
in accordo ai: Regolamento (CE) 307/2008, Regolamento (UE) 517/2014,
DPR 146/2018 e Schema di accreditamento Accredia "Oda".

Sigla: PG52
Rev. 2
Pag. 6 di 8

2. Recupero ecocompatibile dei gas ad effetto serra		
2.1	Conoscenza delle procedure comuni per il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra.	T
2.2	Maneggiare una bombola refrigerante.	P
2.3	Collegare e scollegare un'apparecchiatura per il recupero del refrigerante ai/dai punti di accesso di un impianto di condizionamento d'aria di un veicolo a motore contenente gas fluorurati ad effetto serra.	P
2.4	Utilizzare un'apparecchiatura per il recupero del refrigerante.	P

CEPAS effettua la valutazione di conformità di tutto il processo di erogazione del corso e della relativa documentazione contestualmente all'erogazione del primo corso, secondo le procedure vigenti CEPAS.

CEPAS comunicherà all'Oda il nominativo dell'ispettore CEPAS incaricato per la valutazione (e viceversa) per una eventuale ricusazione scritta e motivata.

5.1 Decisione sulla certificazione

La decisione sulla certificazione è presa unicamente dall'Organo Deliberante di CEPAS in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione.

I membri dell'Organo Deliberante non devono aver partecipato al processo di valutazione dell'Oda e per prendere le decisioni relative alla certificazione possono avvalersi di un esperto, con il diritto di veto, che deve essere in possesso di competenze specifiche pari a quelle dell'ispettore del Gruppo di Audit.

5.2 Emissione del certificato e registrazione

CEPAS rilascia un certificato a tutte le Organizzazioni (Oda) che hanno superato positivamente l'iter previsto e/o rinnovato l'iscrizione. In accordo a quanto descritto dal DPR n. 146/2018, CEPAS inserisce nelle sezioni del Registro Telematico Nazionale, di cui all'articolo 13, comma 3, le informazioni relative agli Organismi di Attestazione che hanno ottenuto la certificazione entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera/riesame della documentazione. Stessa tempistica è applicata per l'inserimento, nella sezione apposita del Registro nazionale, dell'esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione dell'Oda), il rilascio, mantenimento/sorveglianza (verifica con esito positivo), rinnovo, sospensione, revoca o trasferimento del certificato.

E' fatto obbligo all' Organismo di Attestazione di comunicare a CEPAS il nome e i dati delle persone che hanno ottenuto l'Attestato di Formazione entro 10 giorni lavorativi dall'ottenimento cosicché CEPAS possa inserirle nel Registro Telematico Nazionale nei successivi 10 giorni, in accordo a quanto descritto dal DPR n. 146/2018.

I certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, fino alla loro naturale scadenza.

CEPAS farà comunque presente agli Oda già certificati che, in caso di richiesta da ambo le parti, è possibile procedere all'aggiornamento contrattuale rispetto ai requisiti del presente schema.

5.3 Rapporti contrattuali

Nel contratto tra CEPAS e l'Oda sono riepilogate tutte le informazioni relative alla documentazione che l'Oda deve produrre in fase di sorveglianza/rinnovo e che devono essere inviate dall'Oda entro 30 giorni antecedenti la scadenza annuale per il mantenimento della certificazione (sorveglianza/rinnovo).

Nel contratto è altresì previsto che una delle sorveglianze documentali può essere sostituita da un audit presso la sede dell'Oda per eventuali approfondimenti necessari in caso di segnalazioni, quali reclami e/o ricorsi.

Nel contratto sono indicate le modalità e le tempistiche per il ripristino della certificazione nel caso di sospensione. In caso di revoca della certificazione, l'Oda deve iniziare nuovamente l'intero iter di certificazione.



6. CONTENUTI DEL CERTIFICATO

Il certificato di conformità dell'Oda riporta le seguenti informazioni:

- Nome dell'Organismo di certificazione
- Nome completo dell'Oda e ragione sociale (*se non coincidenti*)
- Numero Certificato
- Eventuale allegato con i centri di formazione temporanei o permanenti
- Data di rilascio, Emissione Corrente e Data di scadenza certificato
- Scopo della certificazione "*Erogazione di corsi di formazione per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE*";
- Schema di certificazione e accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 di 29.01.2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;
- Attività che l'organizzazione è autorizzata a svolgere.
- Normativa/legislazione di riferimento
- Firma del Rappresentante Legale dell'Odc o suo specifico delegato

Per gli Oda già certificati alla data di emissione del DPR 146/2018, CEPAS aggiornerà il campo di applicazione del certificato, ai sensi dei nuovi Regolamenti, in occasione della prima sorveglianza utile.

7. MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione degli Organismi di Attestazione di formazione ha una durata di 10 anni.

Le verifiche di mantenimento annuali devono avvenire almeno entro 30 giorni prima della scadenza annuale per il mantenimento, hanno la durata di 2 ore e sono documentali.

CEPAS, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, richiede all'Oda tramite email l'invio della seguente documentazione:

1. aggiornamento della Progettazione del Corso secondo i requisiti specificatamente riportati nell'allegato al Regolamento (CE) n. 307/2008 per quanto attiene alle competenze e conoscenze;
2. elenco con CV aggiornati e relativa qualifica del personale di cui si avvale a dimostrazione della competenza tecnica approfondita e dell'esperienza specifica nel settore degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (funzionamento, manutenzione, recupero, ecc.);
3. elenco aule, attrezzature, apparecchiature e strumentazione e relativa taratura [ove applicabile], anche utilizzando documentazione fotografica utilizzate per l'esecuzione delle attività formative;
4. procedure, eventualmente aggiornate, per la gestione:
 - della richiesta di attestazione, inviata dalle persone fisiche tramite il proprio datore di lavoro che intendono conseguire l'attestato, prevedendo, in particolare, la verifica preliminare della loro iscrizione nel Registro telematico nazionale;
 - della trasmissione a CEPAS degli attestati rilasciati assicurando il rispetto delle tempistiche previste di 10 giorni lavorativi dal rilascio dell'attestato;
 - dei "centri di formazione" esterni permanenti e/o temporanei (invio dell'elenco e aggiornamento della qualifica).

In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti da 1. a 4., CEPAS sospenderà la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'Oda non trasmette l'autodichiarazione e/o la documentazione prevista ai punti da 1. a 4., il CEPAS provvederà alla revoca del certificato. L'Oda, prima di organizzare un nuovo corso, deve iniziare nuovamente l'intero iter di certificazione.

Entro 10 giorni lavorativi dalla verifica, CEPAS dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR 146/2018, il suo esito (mantenimento o meno della certificazione).

Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di certificazione. Al termine degli accertamenti CEPAS deve deliberare il rilascio di una nuova certificazione.

Il CAB, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica all'Oda la sussistenza della certificazione.

Qualora l'Oda non abbia erogato corsi utili ai fini della verifica di mantenimento CEPAS ne darà comunicazione all'Ente di Accreditamento ACCREDIA.



8. CENTRI DI FORMAZIONE ESTERNI PERMANENTI E/O TEMPORANEI

L'Oda può utilizzare Centri di formazione esterni permanenti e/o temporanei e, preventivamente al primo utilizzo e a intervalli periodici per il mantenimento, deve qualificare lo/gli stesso/i valutando l'idoneità:

- della documentazione utilizzata per l'erogazione del corso;
- della competenza del personale utilizzato per l'erogazione del corso;
- delle infrastrutture (aule, attrezzature, apparecchiature e strumentazione, ecc.).

CEPAS verifica che l'Oda:

- abbia un legame giuridico con tutti i "Centri di formazione" esterni permanenti e/o temporanei;
- effettui audit di qualifica del "Centro di formazione" preventivamente al primo utilizzo;
- si accerti, per ognuna sessione di formazione effettuata nei "Centri di formazione" permanenti e/o temporanei, del mantenimento dell'idoneità delle infrastrutture (aule, attrezzature, apparecchiature e strumentazione, ecc.)
- effettui audit di mantenimento, nell'arco della durata della certificazione, su tutti i "Centri di formazione" permanenti prima dell'erogazione di una delle sessioni di formazione;
- abbia inviato al CEPAS tutte le notizie inerenti i singoli siti ("Centri di formazione" permanenti e temporanei) comprendenti (ove presenti): corsi erogati, attestati emessi, reclami e/o ricorsi, verifiche/sanzioni da enti di controllo, variazioni alla proprietà, variazioni docenze, variazioni degli argomenti formativi, documentazione per la qualifica dei siti (permanentemente e/o temporanei), ecc.

CEPAS, nel caso di Oda con più centri di formazione permanenti o temporanei applicherà un campionamento tale da garantire che annualmente siano verificate tutte le sedi, secondo la logica del multi sito (rif.to IAF MD1 e Documento Specifico Accredia). La durata della verifica per ogni centro di formazione è di 0,5 gg/uomo, salvo necessità di audit supplementari.

9. REGISTRAZIONI

CEPAS gestisce attraverso una piattaforma dedicata tutte le scadenze dei mantenimenti annuali e dei rinnovi degli Oda certificati, in forma controllata. Inoltre, su richiesta delle parti interessate produce il registro che consente di verificare la posizione degli Oda certificati. La durata di conservazione delle registrazioni cartacee relative alle singole pratiche di certificazione è articolata nel seguente modo:

- per tutto il periodo in cui l'Organismo di Attestazione risulta certificato CEPAS
- 5 anni dalla data di rinuncia, revoca o annullamento della Certificazione.

La documentazione archiviata in formato elettronico non ha limite di tempo prefissato per la sua distruzione e comunque rispetta il limite di 5 anni dalla data di annullamento.

10. CONDIZIONI D'USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE E ACCREDITAMENTO

Si applicano le regole stabilite per la certificazione del processo/servizio/prodotto a fronte degli altri schemi gestiti da CEPAS e che rispettano anche i requisiti delle norme di riferimento e del Regolamento sull'uso del marchio dell'ente di accreditamento. (rif.to RG03 e RG09 ACCREDIA nelle revisioni vigenti).

Gli usi inappropriati o ingannevoli del certificato e del marchio in pubblicazioni, cataloghi, ecc. sarà sanzionato tramite adeguati provvedimenti quali la sospensione o la revoca della certificazione, la pubblicazione del tipo di infrazione e, ove appropriate, anche azioni legali.

11. GESTIONE CERTIFICAZIONI NEL PERIODO TRANSITORIO

I certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, fino alla loro naturale scadenza.

I certificati rilasciati da CEPAS agli Oda, ai sensi del Regolamento (CE) n. 307/2008 restano validi sino alla scadenza originariamente disposta. CEPAS alla prima sorveglianza utile dovrà aggiornare il campo di applicazione del certificato in conformità ai nuovi Regolamenti applicabili, dandone comunicazione all'Oda.

Per i certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006 rimangono invariate le condizioni contrattuali rispetto cui sono stati emessi. Su richiesta dell'Oda certificato o di CEPAS, è possibile procedere all'aggiornamento contrattuale rispetto ai requisiti del presente schema.